

# IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

## ANNO 2012 - VERSAMENTO SALDO



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;  
 Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;  
 Visti gli artt. da 1 a 18, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per le parti applicabili espressamente all'IMU;  
 Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo fiscale, n. 3/DF in data 8 maggio 2012;  
 Vista la deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 13, commi 9, 9-bis e 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

### RENDE NOTO

ENTRO IL  
**17 DICEMBRE**  
 2012

**dovrà essere effettuato il VERSAMENTO A SALDO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), complessivamente dovuta per l'anno 2012, con conguaglio sulla prima rata, ovvero per quanto riguarda l'abitazione principale, sulle eventuali prime due rate.**  
**Entro il suddetto termine dovrà essere effettuato il versamento dell'IMU complessivamente dovuta per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, dichiarati o che dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.**

TIPOLOGIA IMMOBILE	MODALITA' DI CALCOLO DEL SALDO	
	QUOTA STATO	QUOTA COMUNE
Abitazione principale e pertinenze /fabbricati rurali ad uso abitativo.	Nessun versamento.	Sottrarre dall'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno (sulla base dell'aliquota e della detrazione deliberate dal Comune) la prima rata versata (o le prime due rate, nel caso di scelta del versamento in tre rate).
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari.	Nessun versamento.	Sottrarre dall'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno (sulla base dell'aliquota e della detrazione deliberate dal Comune) la prima rata versata.
Altri fabbricati, aree edificabili e terreni, immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. n. 917/1986, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRPEF, immobili locati, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fabbricati rurali ad uso abitativo (non adibiti ad abitazione principale).	Sottrarre dall'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno (calcolata sullo 0,38 %, ovvero il 50% dell'aliquota base) la prima rata versata.	Sottrarre dall'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno (calcolata sull'aliquota deliberata dal Comune, alla quale andrà sottratto lo 0,38 %, ovvero la quota dello stato) la prima rata versata.
Fabbricati rurali ad uso strumentale.	Nessun versamento.	Sottrarre dall'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno (sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune) la prima rata versata.
Fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, inclusa l'abitazione principale.	Nessun versamento.	Imposta complessivamente dovuta per l'intero anno (sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune).
Fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, solo per immobili ad uso abitativo diversi dalle abitazioni principali.	Imposta complessivamente dovuta per l'intero anno calcolata sullo 0,38%.	Imposta complessivamente dovuta per l'intero anno (sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune).

**L'imposta, per l'anno corrente, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, resta determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dal combinato disposto dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le aliquote di cui al prospetto che segue:**

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.	
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.	
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.	
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.	

Per il corrente anno **le detrazioni d'imposta sono state determinate**, in relazione al disposto dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nelle misure di cui al prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta (€ in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.	
2	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.	
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).	

L'imposta deve essere corrisposta mediante:

- modello di versamento (F24);
- apposito bollettino c/c postale;

Con l'indicazione dei seguenti codici di versamento:

CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU \_\_\_\_\_  
 CODICE IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze. ....	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale. ....	3913	-
IMU - imposta municipale propria per terreni. ....	3914	3915
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili. ....	3916	3917
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati. ....	3918	3919

#### SPORTELLI INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: \_\_\_\_\_

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI**